



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORDINANZA SINDACALE N° 10 DEL 22/02/2017

OGGETTO: Divieto di coltivazione di fave e piselli.=

IL SINDACO

PREMESSO che:

- nel territorio comunale risiedono dei minori affetti da favismo come comunicato dai genitori con nota prot. n°1751 del 09/04/2015;
- ai sensi dei risultati scientifici ormai consolidati - il favismo è determinato da un'alterazione genetica che codifica l'anomalia strutturale dell'enzima glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi (deficit di G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;

DATO ATTO che i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono sviluppare crisi emolitica, se esposti all'ingestione di legumi denominati fave, ovvero anche alla sola percezione dell'odore delle medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

ATTESO che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave;

RILEVATO che nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro o cura o studio o partecipazione al culto;

TENUTO CONTO che in merito al favismo - trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale - nulla è stato previsto con disposizioni generalizzate da parte delle Autorità Sanitarie centrali e regionali;

ACCERTATO che, pertanto, è necessario vietare la coltivazione di fave e regolamentarne la vendita e la somministrazione, in relazione alla pericolosità delle stesse per i cittadini predisposti al favismo, in quanto costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;

INDIVIDUATE le aree interessate da tale divieto;

RITENUTO che si rende necessaria l'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i cittadini predisposti al favismo;

VISTO l'art. 13 della Legge 23-12-1978, n. 833;

RICHIAMATO l'O.E.E.LL. vigente nella Regione Sicilia;



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

ORDINA

per i motivi suesposti che qui si intendono integralmente riportati:

IL DIVIETO ASSOLUTO DI COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI entro un raggio di 300 mt in linea d'aria E LA VENDITA IN FORMA SFUSA per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, per un raggio di 150 metri nelle seguenti aree:

C/da Laurello del Comune di Montagnareale nell'area dell'abitazione di residenza dei richiedenti compresa la zona della Chiesa della medesima Contrada; nella zona Asilo nido comunale del centro urbano frequentato dai figli minori;

Nel medesimo raggio di 150 metri la vendita di leguminose fresche, preconfezionate in sacchetti sigillati, può essere effettuata solo a condizione che sia esposto bene in vista, a cura dell'esercente, un cartello di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE E PISELLI";

Nel caso di coltivazioni già attivate entro l'ambito di divieto stabiliti dalla presente ordinanza, esse dovranno essere spiantate, rimosse e/o distrutte, a cura dei coltivatori stessi.

In merito alle predette eventuali operazioni di espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni di fave e piselli, nel caso in cui i cittadini interessati al divieto di coltivazione non vi ottemperassero autonomamente, il gruppo di Polizia municipale e/o il servizio per l'Igiene e sanità pubblica della ASP di Messina competenti – anche singolarmente - sono autorizzati a inoltrare agli interessati richiesta/diffida scritta di rispetto del presente divieto.

ORDINA INOLTRE

La segnalazione nelle zone non soggette a divieto di tutto il territorio comunale, mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm con la seguente dicitura: "Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo COLTIVAZIONE E/O VENDITA DI FAVE".

In caso di inottemperanza accertata entro cinque giorni dalla ricezione della sopra citata richiesta, la Polizia municipale e/o la ASP di Messina, previo accordo tra di loro, procedono alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, fornendo alla stessa Autorità Giudiziaria una circostanziata relazione attestante la



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

suddetta inottemperanza e l'eventuale accertamento di danno alla salute di cittadini affetti da favismo.

Successivamente alla denuncia al Giudice Penale, quest'ultimo potrà emettere un provvedimento di urgenza al fine di impedire il persistere della violazione amministrativa, eventualmente consentendo all'Autorità Comunale di agire su beni privati.

IL SINDACO
(Dott. Ing. Anna Sidoti)